

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 291/2025

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69534/M** del registro di Segreteria, depositato in data 24/04/2024.

Ad istanza di

I. P. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS ed ivi residente nella via OMISSIS, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Riccardo Grazioli Lante n. 16 presso e nello studio legale degli avv.ti Paolo Bonaiuti (C.F.: BNTPLA66B05C745M) e Susanna Chiabotto (C.F.: CHBSNN64S645L219T) che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi posta in calce al ricorso, e che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi PEC: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org; susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva, (C.F. 80425650589) in persona della dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, Capo del I Reparto "Trattamento previdenziale e

assistenziale del personale militare delle FF.AA." della DG PREVIMIL (PEC: previmil@postacert.difesa.it) con sede legale in Roma nel Viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Marina Propersi.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, l'avv. Paolo Bonaiuti per parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. I. Pietro adiva questa Corte avverso il decreto del Ministero della Difesa-DG PREVIMIL n. 66 del 02-05-2019, con il quale era stata negata l'ascrivibilità a qualsiasi categoria pensionistica dell'infermità "trauma contusivo rachide L.S.", già ritenuta dipendente da causa di servizio, e non si era provveduto in merito all'infermità "protrusioni discali multiple L/S in soggetto con stenosi del canale lombare da disco artrosi", come riscontrato nel verbale modello BL/B n. 176/E.I. all'esito della visita dell'interessato del 03-01-2019 presso la C.M.O. 2^ di Messina.

I.a. Il ricorrente rappresentava che, quale soldato di leva abile e arruolato, aveva prestato servizio militare di leva dal 21.06.1981 presso il 3° Battaglione (Btg.) Granatieri in Orvieto mentre il 27.07.1982 era stato trasferito al 1° Btg. Bersaglieri "La Marmora" in Aurelia. Il militare in data 26.02.1983 era stato ricoverato presso l'O.C. di Civitavecchia per un serio trauma contusivo subìto in zona lombo-

sacrale durante una perlustrazione a bordo di un carro armato a seguito della caduta di un pesante portellone metallico. In tale occasione gli era riscontrato all'E.O. "… dolorabili alla palpazione superf. e profonda il fianco e la fossa iliaca dx…" mentre una radiografia eseguita nello stesso O.M. per "addome acuto" dava un "esito tecnicamente inadeguato", da ripetere.

La difesa attorea evidenziava che risultavano essere state eseguite ulteriori radiografie presso l'ASL Roma 21 e presso l'O.M. di Roma, con identico esito della precedente mentre non era stata eseguita una risonanza magnetica quale esame più adeguato per accertare la reale entità del danno fisico subìto.

Il militare veniva poi dimesso il 03.03.1983 e trasferito presso l'O.M. di Roma, per ulteriori e più approfonditi accertamenti e anche in detto ultimo luogo di cura non venivano eseguite analisi e indagini strumentali adeguate per cui il militare veniva dimesso il 15.03.1983 con rinvio al corpo e successiva licenza di convalescenza di 14 giorni; allo scadere della suddetta licenza veniva nuovamente ricoverato e visitato presso l'O.M. di Palermo che il 26-03-1983 lo proponeva per ulteriori 14 giorni in licenza di convalescenza poi ulteriormente prorogata sino al congedo illimitato avvenuto il 14.06.1983.

Secondo la difesa attorea tale protarsi della licenza era segno tangibile della gravità dell'evento traumatico, dell'inadeguatezza degli accertamenti e, di conseguenza, della erroneità ed incompletezza delle cure. Infatti, nel ricorso veniva dedotto che il ricorrente era portatore a tutt'oggi di gravi esiti del suddetto evento traumatico

soprattutto alla colonna vertebrale con risentimento alla deambulazione.

Venivano richiamate le dichiarazioni dei commilitoni presenti al fatto e degli ufficiali superiori dalle quali si evincerebbe che il portellone metallico costituiva la copertura della botola di accesso sita sul pianale del mezzo, ove era contenuto il mortaio, nella quale il sig. I. era in piedi, sporgendo per metà del corpo della botola, evidenziando che il portellone in questione era largo cm 60 e lungo c. 90 con uno spessore di circa 2 cm ed era tenuto aperto e fermo tramite cinghia di bloccaggio; a seguito di uno scossone dovuto al percorso accidentato del carro, tale cinghia si era rotta facendo cadere violentemente il pesante sportello sulla schiena del militare, in zona lombo-sacrale.

A seguito di tali dichiarazioni era stato emesso Mod. C, con il quale la suddetta infermità era stata dichiarata dipendente da causa di servizio.

La difesa attorea deduceva che il ricorrente, data la giovane età e la scarsa informazione ricevuta in merito ai propri diritti, aveva inizialmente sottovalutato l'infortunio e le sue conseguenze che avevano iniziato a manifestarsi negli anni '90 e si erano successivamente aggravate come sarebbe dimostrato dalla documentazione sanitaria allegata fino a quando in data 30.10.2018 lo stesso aveva prodotto la domanda di pensione privilegiata.

A seguito di tale istanza, il ricorrente era sottoposto a visita presso la C.M.O. di Messina che faceva diagnosi di "trauma contusivo rachide LS" (infermità A) e di "protrusioni discali multiple L/S in soggetto

con stenosi del canale lombare da disco artrosi" (infermità B). Seguiva il decreto del Ministero avversato che aveva giudicato la non ascrivibilità tabellare della prima infermità.

I.b. Il ricorrente contestava tale giudizio medico-legale e la conseguente determinazione del Ministero resistente che aveva ritenuto, tra l'altro, irrilevanti gli esiti del suddetto infortunio nulla rilevando in merito alle numerose protrusioni dei dischi vertebrali, gravi e invalidanti, al restringimento del canale midollare e al danno neurologico e deambulatorio quale conseguenza e aggravamento del trauma che affliggeva l'istante proprio nella zona della colonna lombare interessata dal grave trauma contusivo riportato, come riscontrato dalla C.M.O. nella visita del 01.03.2019. Secondo la difesa attorea sarebbero sussistenti numerosi e validi motivi per prendere in considerazione le suddette multiple patologie, sotto il profilo degli esiti del trauma o, quanto meno, sotto il profilo della interdipendenza dal grave trauma subìto nella stessa zona della colonna vertebrale.

A tal proposito nel ricorso veniva dedotto che il ricorrente (all'epoca dell'infortunio meno che ventenne) aveva sottovalutato il trauma subìto e aveva continuato a farlo negli anni seguenti, non avendo ricevuto, né in sede militare né altrove, alcuna informazione sui propri diritti e sui conseguenti benefici. Era evidenziato che il trauma subìto era stato grave e invalidante, tant'è che dopo le prime cure ricevute nell'infermeria del Corpo, il militare era stato ricoverato nell'O.M. di Civitavecchia e poi trasferito nell'O.M. di Roma, ove rimaneva degente per ben 18 giorni complessivi, per cui non si era

trattato di un semplice colpo alla schiena, destinato a non lasciare più alcuna traccia nel giro di pochi giorni. Si aggiungeva che, già la prima licenza era stata duratura (14 gg.) così come quelle successive, protrattesi per circa quattro mesi fino al congedo del mese di giugno del 1983. L'illustrato quadro confermerebbe la gravità del trauma e delle lesioni subite alla colonna vertebrale L.S. che avrebbero afflitto il sig. I. di continuo da allora fino ad oggi.

A tal proposito veniva rappresentato che il militare era stato sottoposto a varie radiografie alla "colonna l.s." nonostante tale strumento diagnostico fosse stato ritenuto inadeguato a rivelare la reale consistenza del danno vertebrale riportato tanto che in tutte le occasioni l'accertamento aveva avuto esito negativo o comunque irrilevante per patologie vertebrali.

La difesa attorea lamentava che le autorità medico/militari dell'epoca non avevano disposto la risonanza magnetica (o indagini strumentali più adeguate) che invece, sicuramente, costituivano già all'epoca lo strumento per accertare con metodo corretto e obiettivo il danno anatomico conseguito al trauma, avendo gli Ufficiali medici e poi quelli del Btg. di appartenenza preferito mandare il militare in licenza di convalescenza, prorogandola per circa 4 mesi sino al suo congedo, anziché accertare accuratamente la reale consistenza e rilevanza della patologia, nonostante il militare lamentasse già dal primo ricovero dolori addominali conseguenti al trauma e, nei mesi seguenti, persistenza di dolori in zona L4, L5 e S1.

La difesa del ricorrente, quindi, prospettava che gli organi militari

avevano sottovalutato il reale danno occorso emettendo diagnosi superficiali ed errando le cure e le terapie e rappresentava che solo con l'avanzare dell'età e con l'informazione ricevuta aveva finalmente compreso che era opportuno presentare domanda di pensione privilegiata per ottenere un adeguato riconoscimento economico per le limitazioni e le sofferenze conseguenti all'infortunio dipendente da causa di servizio militate (C.S.M.).

A tal proposito veniva evidenziato che sin dal 1998 il neurochirurgo Fabio Cacciolla diagnosticava discopatia L4, L5 ed estrusione sinistra, consigliando intervento chirurgico, cosa che lasciava intendere che l'infermità non fosse di recente insorgenza ma risalisse a svariati anni precedenti e che le cure sino ad allora praticate non avevano avuto i risultati sperati, per cui si riteneva che anche l'elemento temporale di vicinanza della patologia all'evento dannoso risulterebbe dimostrato o quanto meno plausibile.

La difesa attorea, quindi, richiamava i documenti e i certificati sanitari attestanti la rilevanza e la persistenza nel tempo dell'affezione lombo-sacrale del ricorrente negli anni della maturità, con periodi di particolare acuzie, durante i quali la sua capacità fisica era stata fortemente ridotta. Da tale documentazione risulterebbe la presenza di esiti rilevanti di artrosi, ernia dei dischi intervertebrali, sofferenza neurologica e muscolare alla colonna e agli arti inferiori, derivati dal lontano ma grave infortunio subìto nel 1983. Si deduceva che tali patologie avevano limitato, oltre che la vita lavorativa dell'interessato, anche la sua vita sociale e quotidiana, costringendolo

spesso a non uscire di casa per i periodici dolori lancinanti. Il ricorrente aggiungeva che il numero e la qualità degli accertamenti medici subìti, strumentali e non, le visite, le terapie fisioterapiche, avevano impegnato buona parte della sua vita e della sua economia personale, dato il costo di molti interventi medici richiesti con urgenza e, quindi, a pagamento totale.

La difesa attorea lamentava che la C.M.O., pur avendo rilevato in sede di visita del 2019 l'infermità "protrusioni discali multiple L/S in soggetto con stenosi del canale lombare da disco artrosi" (infermità B) da ritenere strettamente connessa sotto il profilo della localizzazione e dell'art. 2 lett. m della L. 261/1991 con il trauma del periodo di servizio militare (infermità A), non aveva esaminato l'evoluzione medico legale e il nesso di interdipendenza tra le due infermità diagnosticate, limitandosi a giudicare solamente il "trauma contusivo Rachide L/S" non aggravato. A tal proposito il ricorrente deduceva che, a distanza di circa 38 anni, era assurdo pretendere che il "trauma contusivo" in sé e per sé considerato si fosse aggravato mentre era più che verosimile che quel trauma avesse provocato alterazioni organiche e funzionali delle vertebre interessate, all'epoca non rilevate per difetto di indagine e, nel tempo, avesse dato luogo a nuove e più gravi affezioni quali l'artrosi delle vertebre, le ernie discali, la stenosi dei canali nervosi con conseguente risentimento dei distretti muscolari ad essi connessi. Secondo il ricorrente lo spostamento traumatico delle vertebre dalla loro sede organica e fisiologica aveva comportato verosimilmente una reazione antalgica e

muscolare che aveva compromesso col passare degli anni la posizione e la funzionalità delle vertebre e lo schiacciamento dei dischi LS, con "sofferenza neurogena di grado medio cronicizzata nei territori muscolari dipendenti dalle radici L4 e L5 a sin. ed L5/S1 a destra". Lo stesso deduceva che tale conclusione sarebbe risultata più fondata e chiara se le Autorità medico militari dell'epoca avessero trattato il caso con maggiore coscienza e approfondimento, disponendo una accurata risonanza magnetica.

Il ricorrente riteneva che l'affezione nel suo complesso risultasse ragionevolmente ascrivibile, per analogia, alla 6^ ctg. (voce 18) della tab. A allegata al D.P.R. 834/1981.

I.c. Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- annullare l'impugnato decreto, perché errato, arbitrario, viziato da mancata pronuncia, comunque non adeguatamente motivato e come tale viziato da eccesso/abuso di potere e, quindi, illegittimo;

- per l'effetto riconoscere il diritto a percepire la pensione privilegiata di 6^ ctg. tab. A voce n. 18 all. al D.P.R. 834/1981 (per analogia) o, in via gradata, riconoscere quantomeno la 8^ categoria vitalizia e decorrenza dal 01.11.2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei arretrati per i "gravi esiti del trauma subito alla colonna ivi comprese le protrusioni discali multiple con stenosi del canale lombare e disco artrosi, erniazioni multiple e sofferenza neurologica".

- con vittoria delle spese del giudizio in favore del ricorrente;

In via ulteriormente gradata:

- ordinare la produzione completa a cura del Ministero resistente degli atti costituenti il fascicolo amministrativo;

- disporre, altresì, se ritenuto necessario ed opportuno, visita medica diretta e consulenza tecnica d'ufficio da parte di Organo Sanitario Pubblico con specifica competenza in materia medica/legale/pensionistica, al fine di acquisire parere in ordine alla dipendenza della infermità reclamata da C.S.M. e alla categoria pensionistica di tab. A da concedere al ricorrente;

- in via subordinata: in caso di riconoscimento della dipendenza da C.S.M. dell'infermità artrosica della colonna vertebrale, con ernia dei dischi e sofferenza delle radici nevritiche, e se ritenuto necessario o opportuno, rimettere gli atti alla resistente Amministrazione, al fine di procedere alla necessaria istruttoria finalizzata alla classifica delle infermità stesse.

II. Con decreto del 10 maggio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 25 settembre 2024, richiedendo contestualmente il deposito del fascicolo amministrativo al Ministero della difesa, che lo trasmetteva in data 17 maggio 2024.

In data 17 luglio 2024 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 13 settembre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, per il caso di accoglimento, di fare decorrere gli arretrati dal 01.11.2018, primo

giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza pensionistica (30.10.2018).

Il Ministero, dopo avere evidenziato che il ricorrente, in data 18/04/2019 (*recte*, 24/04/2024), aveva presentato domanda di aggravamento dell'infermità già dipendente da causa di servizio "trauma contusivo rachide L.S." e di interdipendenza dell'infermità "spondiloartrosi lombare con discopatia multiple e segni clinici di radicolopatia periferica" con procedimento amministrativo ancora in corso di svolgimento, rilevava che il punto nodale della controversia consisteva nell'accertamento dell'eventuale ascrivibilità dei postumi del trauma subìto dal ricorrente nelle tabelle A e B, richiamate rispettivamente dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 1092/1973 e dall'art. 69 dello stesso decreto mentre restava estraneo al perimetro della controversia la dipendenza dal servizio dall'infortunio, già riconosciuta nel corso del procedimento amministrativo sfociato nell'atto impugnato.

Lo stesso evidenziava che la C.M.O. di Messina con il verbale n. 176/EI del01/03/2019, sulla base dell'istanza pensionistica presentata dal ricorrente in data 30/10/2018, in sede di visita per prima iscrizione a categoria pensionistica dell'infermità sofferta (con riferimento alla data di collocamento in congedo illimitato ovvero il 14/06/1983) sottoponeva il ricorrente ad accertamenti sanitari obiettivi ed esaminava gli accertamenti clinici strumentali (esterni), ritenendo la patologia in questione di grado non invalidante e, pertanto, non ascrivibile a nessuna delle categorie contemplate dal

D.P.R. n. 834/1981 in quanto il diritto a pensione sorge quando la menomazione comporta un'instabilità permanente (IP) intesa come riduzione della capacità lavorativa del soggetto superiore al 30%, cosa che non era stata accertata durante la visita effettuata dal ricorrente in data 01/03/2019, con un silenzio nosologico di circa trentasei anni dall'occorso evento traumatico.

Il Ministero deduceva che il corredo documentale versato in atti dal ricorrente a supporto della continuità fenomenica della patologia sofferta, risultava invece coevo alla data della domanda di pensione, ad eccezione di un referto del 1998 e che non era stata fornita da controparte alcuna informazione inerente all'attività lavorativa svolta dall'istante successivamente al congedo.

Si aggiungeva che erano prive di valido riscontro le mere osservazioni dell'*ex* militare in ordine alla superficialità di indagine sotto il profilo degli accertamenti diagnostici e strumentali, effettuati, al contrario, reiteratamente da parte degli Organi Medici militari (in particolare RX del rachide), con esito negativo o, comunque, irrilevante al fine della diagnosi di patologia vertebrale, ritenendo che la doglianza attorea fosse fondata su mere supposizioni ed ipotesi arbitrarie in relazione ad un asserito diverso esito degli accertamenti, laddove l'indagine clinica fosse stata supportata dalla risonanza magnetica, all'epoca dell'evento non fruibile, in quanto in Italia la prima macchina per RMN presso il Sevizio Sanitario Nazionale era stata installata al Policlinico di Modena il 13.03.1987.

Il Ministero deduceva sulla correttezza dell'operato della C.M.O. di

Messina che aveva valutato il quadro clinico del ricorrente sulla base degli accertamenti sanitari interni e dei referti e degli esami clinici e strumentali effettuati in strutture esterne prodotti dall'interessato, diagnosticando la presenza, oltre all'infermità già dipendente da causa di servizio, della patologia riscontrata per la prima volta in sede di visita collegiale "Protrusioni discali multiple L/S in soggetto con stenosi del canale lombare da disco artrosi" giudicata ascrivibile alla Tabella B per anni quattro e per la quale il ricorrente aveva proposto domanda di interdipendenza in data 24/04/2024, sulla cui base era stato avviato il relativo procedimento istruttorio, attualmente in corso di definizione.

Il Ministero deduceva che il giudizio medico-legale espresso dalla C.M.O. di Messina era correlato all'entità invalidante dell'affezione lamentata con riferimento alla data del congedo (14/06/83), trattandosi, nel caso di specie, di valutazione resa in sede di prima ascrizione tabellare dell'infermità, sulla base dell'istanza pensionistica del 30/10/2018 per cui sarebbe inconferente il rinvio operato dal ricorrente alla certificazione prodotta in sede di visita collegiale del 01/03/2019 ed a questa coeva. Inoltre, erano ritenute inconferenti in questa sede giudiziaria le doglianze attoree sulla asserita e presunta "colpa medica" da parte dei medici militari.

Il Ministero riteneva, quindi, di avere operato nella piena legittimità con l'emissione del gravato provvedimento, insistendo in via principale per il rigetto del ricorso in quanto privo di giuridico fondamento e, in subordine, nel caso di accoglimento del ricorso si

chiedendo che, in applicazione dell'art. 191, co. 3 del D.P.R. n.1092/1973, le somme eventualmente spettanti a titolo di arretrati pensionistici non decorressero da data anteriore all'01/11/2018 primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (30/10/2018), considerato che il collocamento in congedo del ricorrente era avvenuto per fine ferma con conseguente procedibilità a domanda dell'iter istruttorio di accertamento del diritto a pensione privilegiata.

Infine, si chiedeva che gli eventuali emolumenti accessori dovuti sui ratei pensionistici arretrati fossero attribuiti in base ai criteri fissati dalle SS.RR. della Corte dei conti con sentenze n. 10/2008/QM e n. 6/2008/QM.

Con vittoria di spese che, tenuto conto della mole di attività contenziosa gravante sull'Amministrazione della difesa, si chiedeva di liquidare ai sensi dell'art. 158 del c.g.c.

IV. In data 13 settembre 2024 il ricorrente depositava note di udienza deducendo che il Ministero della difesa con nota del 16.05.2024 aveva trasmesso solo una piccola parte del fascicolo amministrativo, depositando documentazione in misura assai minore rispetto a quella depositata dallo stesso ricorrente e insisteva per l'acquisizione dell'intero fascicolo amministrativo.

V. All'udienza del 25 settembre 2024 questo Giudice con ordinanza a verbale disponeva a carico del Ministero della difesa l'integrazione del fascicolo amministrativo sui fatti di causa, fissando l'udienza di prosecuzione per il 20 novembre 2024.

In data 16 ottobre 2024 il Ministero trasmetteva la richiesta integrazione del fascicolo amministrativo.

VI. In data 6 novembre 2024 il ricorrente depositava note di udienza in cui rappresentava che la sua difesa, esaminata l'integrazione documentale del Ministero, aveva formulato in data 30.10.2024 istanza di accesso ad altra documentazione che era pervenuta il 05.11.2024 dal Dipartimento Militare di Medicina legale di Messina e il 06.11.2024 dal Policlinico Militare di Roma. Lo stesso aggiungeva di depositare le dichiarazioni di terzi e la nota del 04.11.2013 della Casa di Cura Latteri dalle quali si evincerebbe, tra l'altro, che il sig. I. aveva svolto attività lavorativa quale dipendente amministrativo senza alcun svolgimento di lavori usuranti e che, a causa del trauma contusivo subìto nel corso del servizio militare di leva e in seguito allo stesso, aveva sempre accusato dolori alla schiena e agli arti inferiori cronicizzatisi nel corso del tempo.

Inoltre, la difesa attorea insisteva sulla lacunosità dell'indagine clinica condotta unicamente con radiografie mentre sarebbe stato necessario un approfondimento quanto meno con una TAC.

VII. All'udienza del 20 novembre 2024 questo Giudice con ordinanza a verbale, premesso che contestualmente al deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio era stata presentata domanda di aggravamento dell'infermità del trauma contusivo (A) e di interdipendenza con l'altra infermità (B) riscontrata in sede di visita medica collegiale e che nel ricorso introduttivo il ricorrente lamentava la mancata valutazione di quest'ultima infermità come

conseguenza del suddetto trauma, rilevava d'ufficio la questione dell'inammissibilità del ricorso per pendenza del procedimento amministrativo sull'oggetto dell'odierno giudizio con violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b) del c.g.c. e sottoponeva la questione al contradditorio delle parti ordinando al Ministero la trasmissione del fascicolo amministrativo relativo alla seconda domanda e fissando l'udienza di prosecuzione per il 10 gennaio 2025.

VIII. Nelle date del 29.11.2024 e del 06.12.2024 il Ministero della difesa trasmetteva la documentazione richiesta.

In data 20 dicembre 2024 il ricorrente depositava memoria difensiva in cui evidenziava che il procedimento amministrativo relativo alla domanda del 18.04.2024 (a distanza di ben cinque anni dalla domanda e dal relativo procedimento amministrativo esitato con decreto negativo n. 66 del 02.05.2019 impugnato in questa sede) atteneva esclusivamente all'aggravamento, chiesto per la prima volta proprio con la domanda del 18.04.2024, dell'infermità "Trauma contusivo rachide L.S." e all'interdipendenza da questa dell'infermità "Spondiloartrosi lombare con discopatia multipla e segni clinici di radicolopatia periferica" in conseguenza proprio del Decreto ministeriale n. 66 del 02-05-2019, negativo per non ascrivibilità a categoria di pensione per l'infermità "Trauma contusivo rachide L.S.".

Secondo la difesa attorea i due procedimenti amministrativi divergevano tra loro in quanto riferiti a due diversi *petita*:

- Il primo relativo al presente giudizio, atteneva alla concessione della

pensione privilegiata *ab origine* -con decorrenza giuridica, nel caso, riferita alla data del congedo- o meglio con decorrenza il primo giorno del mese successivo alla data in cui era stata inoltrata la domanda per l'infermità "Trauma contusivo rachide L.S." e, per l'effetto, anche per gli esiti nessuno escluso riscontrati e riscontrabili alla data della proposizione della domanda, essendo il trauma e i suoi esiti riconosciuti ovviamente dipendenti da causa di servizio come da modello C n. 501 del 15.03.1983 e giudicati erroneamente non ascrivibili dal verbale della C.M.O. di Messina dell'01.03.2019, procedimento conclusosi e sfociato erroneamente nel decreto negativo di pensione oggetto del giudizio rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso introduttivo in cui era stato evidenziato che la detta infermità traumatica era costituita e si era evoluta in esiti consistenti nelle protrusioni discali multiple e con stenosi del canale lombare da disco artrosi rilevate dalla C.M.O. di Messina nel 2019 tale da costituire un unico complesso morboso poiché esiti del trauma, come tale ascrivibile a categoria non inferiore alla settima della tabella A di classifica pensionistica, come sarebbe dimostrato dalla relazione medico legale del dott. Nicola Maffeo del 20.12.2024, che veniva allegata.

- Il secondo attiene all'aggravamento dell'infermità di cui sopra e all'interdipendenza di altra infermità, sempre sopra citata, in esito alla domanda del 18.04.2024, la cui eventuale decorrenza è naturalmente riferita a tale domanda, sempre per gli esiti del trauma con ulteriori e più gravi conseguenze.

La difesa attorea evidenziava che il Ministero della difesa con nota n. 0145792 30-11-2018 inviata alla C.M.O. di Messina aveva chiesto che il parere medico-legale si riferisse "esclusivamente all'infermità sopra indicata, tranne che sia riscontrata altra malattia da ritenersi evolutiva, peggiorativa o complicanza di quella riconosciuta SI dipendente dalla causa di servizio", e che il giudizio della C.M.O. sarebbe stato superficiale poiché, con riferimento alla documentazione clinica dell'epoca del trauma (quali le cartelle cliniche), si era basato unicamente sul modello C n. 511 del 15.03.1983.

Si concludeva insistendo nell'accoglimento della domanda deducendo che la disco-artrosi era esito del trauma e per ciò stesso doveva essere correttamente valutata e classificata.

IX. In data 9 gennaio 2025 parte ricorrente depositava note di udienza in cui specificava che l'aggravamento delle infermità, a fini pensionistici, era inteso dalla pacifica giurisprudenza contabile come l'intervenuta diffusione o complicazione di un precedente stato morboso che mantiene la sua iniziale identificazione patologica. Nell'ipotesi in cui, invece, da un iniziale quadro morboso si passi ad un complesso patologico costituito da ulteriori malattie rispetto a quella insorta originariamente, non si poteva parlare di aggravamento ma di interdipendenza tra la patologia originaria e quella insorta successivamente. In definitiva, l'interdipendenza può essere equiparata all'aggravamento, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, soltanto quando la malattia insorta

successivamente trovi la sua unica origine nella evoluzione della patologia iniziale.

La difesa attorea evidenziava che il suddetto trauma non era mai guarito come sarebbe dimostrano dagli atti allegati dai quali risulterebbero delle incongruenze tra dati semeiologici e dati strumentali per come emergente dalla dicitura "ripetere esami". Se fosse stato fatto un diverso tipo di esame o una TAC si sarebbe potuto vedere il danno da trauma localizzato tra L-S, che è appunto il danno da considerare.

La nota concludeva che il trauma aveva causato il danno che doveva essere valutato ai fini della concessione di PPO di 7^ o 8^ categoria a vita.

X. All'udienza del 10 gennaio 2025 il procuratore del ricorrente ribadiva l'ammissibilità del ricorso avente ad oggetto la gravità del danno causato dal trauma non riconosciuta dal Ministero e insisteva nell'accoglimento del ricorso con il riconoscimento della pensione di privilegio con richiesta in via subordinata di CTU medico-legale nel contraddittorio delle parti per una valutazione più accurata del trauma e dei suoi effetti.

Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio con ord. 14/2025 questo Giudice richiedeva a carico del Collegio Medico Legale dell'ASP di Palermo un motivato parere medico-legale sul seguente quesito: [Accertare se e a quale categoria tabellare, ai fini della pensione privilegiata, corrispondano i postumi diretti ed esclusivi

dell'infermità "trauma contusivo rachide L.S." alla data della domanda amministrativa di pensione privilegiata del 30.10.2018].

Veniva assegnato termine del 24.06.2025 fissando l'udienza di prosecuzione per il 10 luglio 2025.

XI. Con decreto fuori udienza n.15/2025 autorizzava la stessa Medicina Legale dell'ASP ad integrare il Collegio con la partecipazione di medici specialisti dell'infermità oggetto del quesito mentre con decreto fuori udienza n.21/2025, vista l'istanza di proroga dell'ASP, concedeva il nuovo termine del 20 settembre 2025 fissando l'udienza di prosecuzione per il 9 ottobre 2025.

XII. In data 22 settembre 2025 il direttore f.f. *p.t.* dell'UOC Medicina legale dell'ASP di Palermo trasmetteva il richiesto parere medico legale in cui si giudicava "verosimile che il trauma subito abbia svolto il ruolo di concausa nel determinismo della situazione clinica attualmente obiettivata in sede di visita e già strumentalmente rilevata nel 2018", concludendo che "Tenendo conto dei criteri di applicazione delle Tabelle aggiornate per classifiche di infermità, già allegate al D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, dovendo valutare i soli postumi diretti ed esclusivi del trauma subito, proporzionalmente alle condizioni cliniche obiettivate, si ritiene che questi siano analogicamente ascrivibili alla ottava (8°) Categoria della Tabella A sin dalla data della domanda amministrativa (30.10.2018).

XIII. In data 26 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente depositava note di udienza in cui, dopo avere richiamato il parere medico-legale dell'ASP di Palermo, concludeva chiedendo di "dichiarare che il

trauma subito dal sig. I. nel lontano 1983 ed i suoi esiti per come riscontrati alla visita di riferimento presso la C.M.O. del 2019 siano ascrivibili alla 8^ categoria di pensione tabella A a vita, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria.

XIV. All'udienza del 9 ottobre 2025 il difensore di parte ricorrente si riportava agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente, quale militare di leva in congedo (inizio ferma il 11.06.1991 e fine ferma il 14.06.1983), al riconoscimento, dalla data del 01.11.2018 quale primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda amministrativa (30.10.2018), del diritto a pensione privilegiata tabellare quantomeno di 8^ categoria per gli esiti del trauma contusivo al rachide lombo-sacrale, verificatosi in data 26.02.1983 e già riconosciuto dipendente da causa di servizio con modello C n. 511 del 1983.

1.1. In via preliminare, si osserva che il ricorso pensionistico, diversamente da come prospettato dal ricorrente, non è teso ad accertare l'illegittimità dei provvedimenti avversati, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto

pensionistico dedotto in giudizio.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione e la pienezza di questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il suddetto diritto soggettivo.

1.2. Sempre in via preliminare si osserva che nella fattispecie viene in rilievo la disciplina vigente all'epoca dei fatti di cui all'art. 1 della L. n. 308/1981 (modificato dall'art. 1 della L. n. 280/1991), il quale prevedeva che ai militari di leva che subiscano "per causa di servizio o durante il servizio un evento dannoso che (...) comporti una menomazione dell'integrità fisica" ascrivibile alle richiamate tabelle di legge, sia esteso, ai sensi del successivo art. 2, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria. Tale disciplina è stata successivamente abrogata dal D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) essendo stata trasposta nell'art. 1886 di tale codice.

Nel caso di specie, quindi, il beneficio richiesto dal ricorrente è quello della pensione privilegiata ordinaria "tabellare" che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, costituisce pur sempre una species del genus "trattamento privilegiato" ordinario. Infatti, le pensioni privilegiate tabellari in senso stretto riconosciute per le menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva o del servizio di guerra e, quindi, in assenza di un rapporto di impiego

pubblico che dà diritto ad un trattamento pensionistico ordinario a cui accede la determinazione del trattamento privilegiato ordinario (eliminandone la barriera degli anni minimi di contribuzione e/o incrementandone l'ammontare) condividono con quest'ultimo la finalità di riconoscere un beneficio pensionistico per le invalidità riportate dal beneficiario. Da ciò ne consegue che in materia di pensioni privilegiate tabellari sussiste la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord. n. 24005/2023).

Le peculiarità dei trattamenti privilegiati tabellari non si estrinsecano solo per il fatto che la loro determinazione è slegata da una retribuzione di riferimento e che essi non sono assoggettati a IRPEF ma anche per il fatto che tali pensioni non sono pagate dall'INPS ma dalla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) nelle diverse articolazioni territoriali competenti sul beneficiario.

2. Prima di affrontare la questione controversa appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 67, co.1 del d.P.R. 1092/1973 il militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Tale norma è applicabile anche ai militari in servizio di leva secondo

la costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, ex multis: III Sez. App., n. 427/2018; Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. n. 1979 e n. 2002 del 2010; Sez. giur. Campania, sentt. n. 1839/2010 e n. 192/2019; Sez. giur. Lazio, n. 1384/ 2010).

La sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte o le lesioni subìte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta, quindi, la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato. A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "… fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" mentre al comma 3 stabilisce che "… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità/lesione o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione.

L'altra condizione per il riconoscimento del trattamento privilegiato in favore dei militari e dei soggetti ad essi equiparati è che

l'interessato, per le infermità o lesioni derivanti da causa di servizio, "abbia subìto menomazioni all'integrità personale" suscettibili di essere classificate in una delle categorie delle tabelle A o B annesse al DPR n. 834/1981, modificative di quelle annesse al DPR 915/1978, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 64, 67, 68 e 69 del d.P.R. n. 1092/1973.

Infatti, la valutazione medico-legale del danno dipendente da causa di servizio si effettua applicando la suddetta classificazione della Tabella A, la quale comprende un elenco di menomazioni raggruppate in otto categorie corrispondenti a percentuali di riduzione della capacità lavorativa generica via via crescenti da un minimo del 21% al massimo del 100% che attribuiscono il diritto ad un corrispondente trattamento economico in termini di rendita vita o per un numero limitato di anni (massimo quattro), e la Tabella B, la quale comprende un unico elenco di menomazioni meno gravi che danno diritto ad un beneficio economico *una tantum*.

Tale valutazione della classificazione tabellare delle infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio va fatta con riferimento alla data della domanda amministrativa dell'istante che cristallizza sia l'oggetto dell'accertamento demandato agli organi medico-legali competenti *ex* artt. 6 e 9 del dPR 461/2011 sia, nel caso di non condivisone da parte dell'istante di tale accertamento con conseguente ricorso giurisdizionale innanzi alla Corte dei conti, l'oggetto del giudizio pensionistico contabile, non potendo essere prese in considerazione le evoluzioni peggiorative successive. Tale

preclusione trova il suo fondamento nel rispetto del principio della previa domanda in via amministrativa, previsto dall'art. 153, co. 1 lett. b del c.g.c. a pena di inammissibilità del ricorso pensionistico, per cui l'oggetto del giudizio deve essere sovrapponibile con l'oggetto della domanda amministrativa sia in termini di petitum che di causa petendi, e nella non applicabilità nel giudizio pensionistico contabile, ai sensi dell'art. 21, co. 1, disp. att. c.g.c., dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. secondo cui innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato … anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

D'altronde l'ordinamento, per i soggetti sottoposti alla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, ai fini della valutazione dello sviluppo in senso peggiorativo di una malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e della sua conseguente ascrivibilità tabellare (originariamente non riconosciuta o riconosciuta con un grado inferiore), ha approntato lo specifico istituto dell'"aggravamento" previsto dall'art. 70 del DPR 1092/1973.

Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della dipendenza da causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio, oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi e gravità del danno da

causa di servizio) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni.

3. Come detto, il giudizio ha ad oggetto il prospettato diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento privilegiato tabellare quanto meno di 8^ categoria, previo riconoscimento della corrispondente classificazione tabellare, disconosciuta in via amministrativa, della lamentata infermità alla zona del rachide lombo-sacrale derivante dai postumi del trauma contusivo verificatosi in data 26 febbraio 1983 durante il servizio militare di leva e riconosciuto d'ufficio dipendente da causa di servizio con modello C n. 511 del 05.03.1993.

Il ricorrente, dopo oltre 25 anni dalla fine del servizio militare di leva svolto dal 21.06.1981 al 14.06.1983, con istanza del 30.10.1998 ha presentato domanda di pensione privilegiata (cfr. all. 15 del ricorso).

L'oggetto del presente giudizio riguarda, però, esclusivamente i postumi diretti ed esclusivi del trauma contusivo al rachide lombo-sacrale alla data della domanda amministrativa del 30.10.1998 restando fuori dal perimetro dell'odierno giudizio l'aggravamento successivo e l'interdipendenza con l'infermità "protrusioni discali multiple L/S in soggetto con stenosi del canale lombare da disco artrosi", come riscontrato nel verbale modello BL/B n. 176/E.I. all'esito della visita dell'interessato del 03-01-2019 presso la C.M.O. 2^ di Messina (cfr. all. 2 del ricorso) in quanto oggetto di diverso

procedimento amministrativo pendente alla data di apertura del presente giudizio e che non potrebbe rientrare nell'oggetto di causa in forza delle già richiamate previsioni di cui all'art. 153, co. 1 lett. b) del c.g.c. e dell'art. 21, co. 1 delle nn.aa. del c.g.c.

La questione controversa dell'odierno giudizio, quindi, non attiene al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "trauma contusivo rachide L.S.", essendo tale trauma contusivo già stato riconosciuto dipendente da causa di servizio ma attiene alla classificazione tabellare dei postumi diretti ed esclusici di tale infermità in quanto il Ministero della difesa con l'avversato D.M. 66 del 02.05.2019 ha ritenuto la sua non classificabilità tabellare per cui ha respinto la relativa domanda di trattamento privilegiato mentre parte ricorrente ritiene che il suddetto trauma ha determinato dei danni funzionali tali da essere quanto meno ricondotti alla 8^ categoria della Tab. A del dPR 834 del 1981.

4. Ciò posto, il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito esposte.

Questo Giudice, per decidere la causa, ha richiesto un parere medico-legale al Collegio medico legale dell'ASP di Palermo che lo ha reso in data 22 settembre 2025.

In tale parere il suddetto Collegio, integrato da un dirigente medico specialista in ortopedia e traumatologia, ha ritenuto che il [trauma subito riveste certamente i caratteri di un "impatto violento" sia in relazione al peso del portellone (100/150Kg), che alla rapidità di chiusura, che alla modalità improvvisa e inaspettata. Tale impatto ha

generato nelle immediatezze una lesione al rachide dorso-lombosacrale che ha necessitato di due mesi di convalescenza fino alla stabilizzazione dei postumi". Riguardo alla menomazione residuata e ai successivi postumi diretti ed esclusivi l'Organo medico-legale ha giudicato come altamente probabile "che tale impatto abbia fatto si che il rachide dorso-lombo-sacrale rappresentasse un locus minoris resistentiae che, sottoposto alle sollecitazioni meccaniche della vita quotidiana, è andato incontro a un peggioramento sino alle manifestazioni cliniche attuali" per cui è stato ritenuto verosimile "che il trauma subito abbia svolto il ruolo di concausa nel determinismo della situazione clinica attualmente obiettivata in sede di visita e già strumentalmente rilevata nel 2018" con conseguente riconoscimento con riferimento ai soli postumi diretti ed esclusivi di tale trauma di una classificazione tabellare di VIII categoria alla data della domanda amministrativa del 30.10.2018.

Questo Giudice condivide il parere medico-legale reso dall'ASP di Palermo in quanto si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato. D'altronde, il Ministero della difesa non ha formulato specifici rilievi critici sul tale parere medico-legale reso dall'ASP di Palermo.

Ne consegue che, in base alle considerazioni espresse nel suesposto parere, che questo Giudice condivide e assume come proprio, in quanto immune da vizi logici, esaustivamente motivato e reso in base a corrette considerazioni medico-legali, oltre che in aderenza alle

risultanze di causa, il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento al ricorrente della pensione privilegiata tabellare di VIII ctg. della Tab. A.

Con riferimento alla decorrenza di tale pensione privilegiata bisogna fare riferimento all'art. 191 d.P.R. 1092/1973 che, al comma 1, stabilisce che "La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto" mentre, al comma 3, prevede che "Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti".

Nel caso di specie il ricorrente è cessato dal servizio militare di leva in data 14 giugno 1983 mentre la domanda è stata presentata in data 30 ottobre 2018 oltre il suddetto biennio per cui il beneficio richiesto, come riconosciuto concordemente da tutte le parti, decorre dal 01.11.2018.

5. In conclusione, va riconosciuto che i postumi diretti ed esclusivi dell'infermità "trauma contusivo rachide L.S." già accertato dipendente da causa di servizio siano da ascrivere alla Tab. A VIII ctg con conseguente diritto del ricorrente per la suddetta infermità al relativo trattamento privilegiato tabellare a vita, con decorrenza dal 01.11.2018, da maggiorare degli interessi nella misura legale e della

rivalutazione monetaria come per legge.

6. Le motivazioni sopra espresse che evidenziano una preponderante rilevanza, nella questione oggetto di lite, di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi *ex* art. 31, co. 3, c.g.c. anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost., sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara che i postumi diretti ed esclusivi dell'infermità "trauma contusivo rachide L.S." già riconosciuta dipendente da causa di servizio siano da ascrivere alla Tab. A VIII ctg e, per l'effetto,

• dichiara il diritto del ricorrente per la suddetta infermità al relativo trattamento privilegiato tabellare a vita, con decorrenza dal 01.11.2018, da maggiorare degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo arretrato e sino al pagamento;

- compensa integralmente le spese di lite.

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 ottobre 2025

Pubblicata 17 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di I. P. **C.F. OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 17 ottobre 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)